

speciale degli agenti superiori ed un'altra categoria di canneggiatori; ma questa doppia categoria creata dagli esecutori della legge non può avere effetto sulla legge stessa, e fare che quelli che erano in essa complessivamente indicati possano essere soggetti ad una distinzione arbitraria che ripugna alla lettera ed allo spirito della legge.

Mi pare che si possa arguire dalle spiegazioni che ci ha somministrate l'onorevole relatore che la cosa non fu considerata sotto tutti i suoi aspetti, e specialmente che sia mancata alla Commissione l'esattezza delle informazioni.

Che cosa dice la legge? Dice: date a questi canneggiatori una paga mensile. Dunque non erano a giornate, non erano adibiti per lavori determinati.

Sè nel fatto poi (e anche questo bisognerebbe provarlo), alcuni canneggiatori furono presi a giornate per un lavoro speciale, di questi io non prendo la difesa, che sicuramente gli agenti presi per un tempo determinato non hanno diritto ad essere pagati oltre il tempo richiesto per l'opera loro; ma gli autori della petizione furono nominati canneggiatori collo affidamento di una paga mensile di 75 lire al mese. Io non vedo il perchè la Camera dovrebbe tollerare che si usi un diverso trattamento a quelli che hanno 75 lire al mese ed a quelli che ne hanno 600.

FINALI. Poichè pare che la Camera debba passare a un voto sulla proposta della Commissione e che si mette in dubbio qualcuno dei fatti allegati dal relatore, io credo sia bene che la Camera sappia che questi canneggiatori, quando sono stati assunti in ufficio, non ebbero mai affidamento di essere considerati come impiegati stabili; erano impiegati, come dallo stesso loro titolo risulta, giornalieri, e che dovevano riscuotere lo stipendio soltanto pel tempo in cui assistevano gli ingegneri per andare a misurare il terreno sul quale si facevano le operazioni catastali.

Avverto poi che ora di questi canneggiatori retribuiti dallo Stato, non ce n'è più che un piccolissimo numero. La massima parte di costoro, che servirono per le operazioni catastali nel compartimento di Piemonte, sono stati già licenziati, ed ebbero una più o meno larga gratificazione per provvedere all'avviamento ad una nuova occupazione; nessuno di loro si querelò, e si adoperarono per provvedere in altro modo alla loro condizione.

Se ora si facesse una disposizione diversa a riguardo di quei pochi che ancora restano presso la direzione del censimento di Torino, sarebbe questa una eccezione, e bisognerebbe forse, per ispirito di equità, consentire anche a rimutare la posizione di quel grandissimo numero di canneggiatori, i quali ora non appartengono più all'amministrazione.

Questi sono i brevi schiarimenti che ho creduto mio debito di dare, onde la Camera non prenda impegni finanziari, dei quali si abbia poi a dolere.

Voci. Ai voti! ai voti!

MICHELINI. Importante e sacro è certamente il diritto di petizione; ma, appunto per conservargli questi caratteri, è bene in primo luogo che i petenti non ne abusino, ed in secondo luogo che non ne abusi la Camera accogliendo quelle petizioni che non lo meritano. La Camera deve solo accogliere quelle petizioni che contengono lagnanze di soprusi e prepotenze del potere esecutivo. Per gli altri casi vi sono i tribunali.

Ora, nel caso nostro i petenti non si lagnano della inesecuzione della legge, domandano bensì che la legge sia con altra riformata.

Dirò ora due parole ad una specie di rimprovero mossomi dall'onorevole mio amico Sineo.

Voi, diceva egli, che coi vostri sentimenti democratici non fate distinzione fra i bianchi ed i neri dell'America, e li vorreste pareggiati, rinnegate in Italia i vostri sentimenti di eguaglianza, e fate distinzione e volete siano in modo diverso trattati i canneggiatori e gli altri impiegati dell'amministrazione del catasto.

Rispondo che io non mi preoccupo che del Governo e non di quelli che egli adopera. Se anche agli impiegati potessi togliere diritto alla pensione, lo farei; ma il costoro diritto non m'induce a concederne uno simile a quelli che non l'hanno.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo propone su questa petizione una mozione sospensiva, la quale deve avere la precedenza.

SEBASTIANI, relatore. Se l'onorevole Sineo propone la sospensiva per la supposizione che la Commissione non avesse studiato maturamente la petizione, io lo pregherei di ritirarla, perchè la Commissione l'ha studiata colla più seria attenzione, come fa per tutte le petizioni; essa ha preso informazioni le più minute, e si è dovuta convincere che nella legge non c'è nulla che valga a far ritenere che i canneggiatori avessero formato un personale stabile di impiegati, da poter avere diritto a pensione; che anzi si è dovuto persuadere che l'amministrazione li ha trattati molto bene, perchè essa non era obbligata, allorchè era costretta a licenziarli, di dar loro nessuna gratificazione, ma per un benigno riguardo, invece si è corrisposta loro una somma che è variata dalle 200 alle 500 lire.

Ed anche a proposito di ciò, si vede che i petenti non si son fatti una chiara idea della loro posizione, hanno trovato a ridire anche su tale spontanea elargizione dell'amministrazione, lamentando che alcuni canneggiatori hanno servito due anni ed hanno avuto 200 lire, altri poi che hanno servito 10 o 12 anni, hanno ricevuto 500 lire; ma è naturale che chi ha servito meno avesse meno, e chi ha servito di più, avesse di più, ma non con un calcolo di proporzione aritmetica. L'amministrazione considerando i servizi resi con il tempo impiegatovi e le condizioni di famiglia, compensava nel modo che più riputava corrispondente ad un principio di equità.